

**Esperienze con l'impiego della sorveglianza elettronica
dopo l'entrata in vigore della nuova PG-CP
(2007/2008)**

**Riassunto della consultazione dei Cantoni
BE, SO, BS, BL, TI, VD e GE**

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Situazione iniziale.....	3
1.2 Incarico di valutazione del Consiglio federale ai Cantoni	4
2. Ripercussioni della PG-CP sull'esecuzione di pene detentive di breve durata sotto forma di SE (cosiddetto settore Frontdoor)	5
2.1 In generale.....	5
2.2 Condanne a pene detentive di breve durata, esecuzioni sotto forma di SE e interruzioni.....	5
2.3 Informazioni sulle condanne, sui condannati e sul modo d'esecuzione della SE.....	9
2.4 Altri effetti positivi o negativi della nuova PG-CP	11
2.5 Conclusioni per la SE in quanto forma di esecuzione applicata alle pene detentive di breve durata... ..	12
3. Esigenza concreta di applicare la SE al termine di pene detentive di lunga durata (cosiddetto settore Backdoor)	12
3.1 In generale.....	12
3.2 Panoramica	13
3.3 Osservazioni generali dei Cantoni.....	14
3.4 Documentazione riguardo alla necessità della SE nell'ambito delle pene detentive di lunga durata, con riferimento a casi concreti.....	14
3.5 Esperienze con l'impiego della SE come misura di sicurezza nell'ambito delle fasi di esecuzione esistenti	16
3.6 Conclusioni tratte dall'impiego della SE al termine di pene detentive di lunga durata ..	17
4. Costi della SE rispetto ad altre forme di esecuzione e pene	17
4.1 In generale.....	17
4.2 Panoramica	17
4.3 Osservazioni generali dei Cantoni.....	18
4.4 Composizione dei costi.....	18
4.5 Conclusioni per i costi della SE	22
5. Conclusioni dei Cantoni	22

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale aveva autorizzato la richiesta dei Cantoni di Berna, Basile Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra di sperimentare l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena (sorveglianza elettronica; SE), limitando la durata dei test alla fine di agosto 2002. L'autorizzazione era fondata sull'articolo 397^{bis} capoverso 4 vCP secondo il quale, nell'intento di promuovere l'evoluzione dei metodi impiegati nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure il Consiglio federale poteva, in via sperimentale, permettere per un tempo determinato forme di esecuzione non previste dalla legge. Nel marzo 2003 il Consiglio federale aveva autorizzato un'analogha richiesta del Cantone di Soletta.

Fatta eccezione in parte per Ginevra, i Cantoni non concepiscono ed eseguono la SE principalmente come arresto domiciliare, ma piuttosto come programma sociale di lavoro che in primo luogo struttura la giornata del condannato con determinate attività. L'obiettivo è quello di trasmettere ai condannati strutture di vita che prevengano la delinquenza e nuovi modelli comportamentali in un ambiente geografico, sociale e professionale familiare.

I test con la SE sono eseguiti in due ambiti:

- per le **pene detentive di breve durata** che vanno dai 20 giorni ai 12 mesi.
- per le **pene detentive di lunga durata**. In questo caso la SE è sperimentata come ulteriore fase di esecuzione prima della liberazione condizionale, spesso tra le fasi del «lavoro esterno» e del «lavoro e alloggio esterni» per una durata di 1 a 12 mesi.

L'Ufficio federale di giustizia aveva riconosciuto il progetto effettuato dal 1999 al 2002 dai Cantoni come metodo sperimentale sovvenzionabile ai sensi degli articoli 8-10 della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341).

Su richiesta dei Cantoni partecipanti al progetto il Consiglio federale aveva prorogato le autorizzazioni rispettivamente nel 2002 e nel 2005. In entrambe le occasioni, la durata della proroga era stata **esplicitamente limitata**. I test dovevano durare **soltanto fino all'entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale (PG-CP) del 13 dicembre 2002**. La seconda fase di test, basata esclusivamente sull'articolo 397^{bis} vecchio CP, non era più sovvenzionata dalla Confederazione.

Dopo che il Consiglio federale aveva deciso che la PG-CP sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si trattava di decidere se e in che misura fosse sensato continuare ad applicare la SE. Nel dicembre 2006 il Consiglio federale decideva di optare per una soluzione provvisoria prorogando i test fino alla fine del 2007. Alla luce dei risultati positivi, il Consiglio federale non riteneva infatti necessario prolungare ulteriormente la fase sperimentale, giudicando invece più opportuno che nel 2007 il DFGP effettuasse un sondaggio presso i Cantoni per chiarire la loro opinione riguardo a un'introduzione definitiva della SE.

Per questo motivo l'Ufficio federale di giustizia ha effettuato, da marzo a maggio 2007, un sondaggio presso i membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) riguardo all'introduzione della SE e in particolare anche al modo di esecuzione della sorveglianza elettronica come pena o misura. I Cantoni si sono espressi come segue:

- la maggioranza dei Cantoni respinge nettamente l'introduzione della sorveglianza elettronica come pena o misura.

- anche l'introduzione della SE come forma di esecuzione nell'ambito delle pene di breve durata è stata approvata senza riserve soltanto da quattro Cantoni, mentre 11 Cantoni l'hanno respinta. Più Cantoni, in particolare quelli della Svizzera francese, intendono introdurre la SE come misura facoltativa; la maggioranza dei Cantoni del concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e centrale è dell'opinione che sei mesi dopo l'entrata in vigore del Codice penale rivisto sia prematuro esprimere un giudizio definitivo sulla situazione; i Cantoni del concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera orientale respingono in modo assoluto la SE.
- la maggioranza dei Cantoni respinge l'impiego della SE al termine di una pena detentiva di lunga durata, poiché non la ritengono necessaria.
- la maggioranza dei Cantoni si esprime a favore di una proroga dei test fino al 2010.

Visto il giudizio dei Cantoni, il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno introdurre la SE a livello legislativo in tutta la Svizzera (cfr. parere del Consiglio federale riguardo alle mozioni Marty, 07.3162, Sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring): base legale; e Fluri, 07.3157, Sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring): base legale).

Il Consiglio federale ha ritenuto invece più opportuno prorogare fino alla fine del 2009 i test con la SE per poi chiarire se e in che misura sia ancora sensato applicare tale sorveglianza alle condizioni fissate dal nuovo Codice penale.

1.2 Incarico di valutazione del Consiglio federale ai Cantoni

Con il decreto del 14 dicembre 2007 (DCF) il Consiglio federale ha deciso di prorogare i test con la SE sino alla fine del 2009. Al contempo è stato concretizzato l'obbligo dei Cantoni, formulato finora in modo molto generico nelle autorizzazioni del Consiglio federale (n. 6 del decreto) di valutare i test. I sette Cantoni che intendono eseguire dei test con la SE sono stati invitati ad allestire entro marzo 2009 un rapporto all'attenzione dell'Ufficio federale di giustizia che rispondesse alle domande seguenti:

- quali sono le ripercussioni del Codice penale rivisto, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, **sull'esecuzione mediante sorveglianza elettronica di pene detentive di breve durata**? In particolare occorre valutare le ripercussioni in relazione al numero e all'idoneità delle persone che entrano in linea di conto per un'esecuzione mediante sorveglianza elettronica e la loro disponibilità ad acconsentire a tale forma di esecuzione.
- In che misura **l'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al termine di pene detentive di lunga durata** corrisponde a un bisogno concreto? Occorre esaminare se non sono sufficienti le nuove normative sull'esecuzione graduale della pena detentiva e la possibilità di ricorrere a una sorveglianza elettronica in quanto misura di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione delle pene.
- A quanto ammontano nel dettaglio i **costi dell'esecuzione mediante sorveglianza elettronica**? Come vanno valutati tali costi in rapporto a quelli per l'esecuzione di pene detentive in regime di semiprigionia e per l'esecuzione di pene pecuniarie o del lavoro di pubblica utilità (PU)?

L'Ufficio federale di giustizia ha ulteriormente concretizzato queste domande in una lettera ai Cantoni.

2. Ripercussioni della PG-CP sull'esecuzione di pene detentive di breve durata sotto forma di SE (cosiddetto settore Frontdoor)

2.1 In generale

La valutazione era incentrata sugli effetti della revisione della Parte generale del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In particolare si tratta di sapere se dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice penale, che prevede di sostituire, nel limite del possibile, le pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità, l'esecuzione di tali pene sotto forma di SE corrisponda ancora a un'esigenza; non soltanto perché con il nuovo diritto vengono comminate meno pene detentive, bensì anche perché le persone, oggi condannate a pene detentive, non sono presumibilmente idonee alla SE. Occorreva innanzitutto valutare le ripercussioni sul numero e sull'idoneità delle persone che entrano in linea di conto per un'esecuzione mediante SE nonché sulla loro disponibilità ad acconsentire a tale forma di esecuzione.

2.2 Condanne a pene detentive di breve durata, esecuzioni sotto forma di SE e interruzioni

I Cantoni hanno in parte rilevato molto dettagliatamente i dati concernenti le condanne a pene detentive di breve durata, le esecuzioni sotto forma di SE e le interruzioni dell'esecuzione. Questi dati variano molto a seconda dei Cantoni di modo che non è possibile riunirli in una tabella e confrontarli.

Dal paragone dei dati illustrati nella tabella emerge quanto segue:

- un Cantone elenca tutte le condanne a pene di breve durata tra 3 giorni e un anno pronunciate nell'arco di un anno civile (cioè anche quelle inferiori a 20 giorni che non possono essere eseguite sotto forma di SE); un altro Cantone enumera tutte le condanne a pena detentive di breve durata e le esecuzioni sotto forma di SE, altri ancora solo le condanne a pene detentive di breve durata tra 20 giorni e un anno che possono essere eseguite sotto forma di SE.
- alcuni Cantoni non forniscono dati concernenti condanne a pene detentive di breve durata e rinviano invece alle statistiche dell'Ufficio federale di statistica. Purtroppo l'UFS non ha tuttora pubblicato le statistiche sulle condanne per il 2007 e il 2008.
- un Cantone indica il numero di pene eseguite sotto forma di SE per il 2007 e il 2008 (indipendentemente dalla data della condanna), altri Cantoni invece trattano separatamente i casi del 2007 e quelli del 2008, altri ancora distinguono tra l'esecuzione di condanne pronunciate in un determinato anno e il numero totale di esecuzioni di pene eseguite sotto forma di SE in un determinato anno.
- Un caso in cui è stata eseguita la SE può includere più condanne. Non è quindi sempre possibile dedurre quante condanne a una pena detentiva di breve durata sono state eseguite sotto forma di SE.

2.2.1 Berna

	2006	2007 Tutte le con- danne	2007 Condanne a partire dall' 1.1.2007	2008 Tutte le con- danne	2008 Condanne a partire dall' 1.1.2007
Persone con- dannate a una pena detentiva da 1-12 mesi	989	848	323	550	416
Di cui eseguite sotto forma di SE	154	107	3	67	44
SE in %	16%	13%	1%	12%	11%
Durata media della pena de- tentiva esegui- ta sotto forma di SE	3,1 mesi		8,7		8,7
Durata media dell'esecuzione effettiva sotto forma di SE	2,6 mesi		4,1 mesi		4,1 mesi
Interruzioni	3	4	0	4	3

I motivi delle interruzioni non sono cambiati: inosservanza del programma settimanale, comportamenti ingannevoli riguardo al lavoro o al tempo di lavoro, perdita del posto di lavoro. In singoli casi: manomissione del dispositivo elettronico, minaccia di violenza o carcerazione preventiva per un nuovo reato commesso.

2.2.2 Soletta

	2006	2007	2008	2009	Interruzioni
Condanne a pene detenti- ve di breve durata	Dati non di- sponibili	Dati non di- sponibili	Dati non di- sponibili	Dati non di- sponibili	
Esecuzioni con SE delle condanne pronunciate nel 2006	Inizio dell'esecuzione nel 2006: 34	Inizio dell'esecuzione nel 2007: 12			Inizio dell'esecuzione nel 2006: 2
Esecuzioni con SE delle condanne pronunciate nel 2007		Inizio dell'esecuzione nel 2007: 3	Inizio dell'esecuzione nel 2008: 2		Nessuna
Esecuzioni con SE delle condanne pronunciate nel 2008			Inizio dell'esecuzione nel 2008: 2	Inizio dell'esecuzione nel 2009: 1	Nessuna

Il motivo delle interruzioni nel 2006 era in ambedue i casi la perdita del posto di lavoro prima dell'inizio dell'esecuzione.

2.2.3 Basilea città

	2006	2007 Tutte le con- danne	2007 Condanne a partire dall' 1.1.2007	2008 Tutte le con- danne	2008 Condanne a partire dall' 1.1.2008
Persone condan- nate a una pena detentiva da 20 giorni a 12 mesi	61	53	3	38	20
Di cui eseguite sotto forma di SE	46	43	2	30	14
SE in %	75%	81%	66%	78%	70%
Durata media della pena deten- tiva eseguita sotto forma di SE	41 giorni	46 giorni		72 giorni	
Interruzioni	2	0		3	

I motivi delle interruzioni: detenzione per un nuovo reato commesso (2x) e inosservanza delle direttive (3x).

2.2.4 Basilea campagna

	2006	2007 e 2008	2009
Condanne a pene detentive di breve durata	Dati non disponibili	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Casi con SE	Dati non disponibili	26	Dati non disponibili
Media mensile dei giorni di esecuzione		2007: 115 2008: 93	144
Interruzioni	Dati non disponibili	2007: 1 2008: nessuna	Nessuna

2.2.5 Ticino

	2006	2007	2008
Pene detentiva di breve durata fino a 12 mesi	Fino a 14 gg.: 231 da 15 gg. a 3 m.: 364 da 3 m. a 6 m.: 9 da 6 m. a 12 m.: 26	Fino a 14 gg.: 218 da 15 gg. a 3 m.: 359 da 3 m. a 6 m.: 15 da 6 m. a 12 m.: 27	Fino a 14 gg.: 315 da 15 gg. a 3 m.: 356 da 3 m. a 6 m.: 14 da 6 m. a 12 m.: 22
Casi con esecuzione SE	24	27	32
Durata media della	79 giorni	99 giorni	99 giorni

pena			
Durata media della pena scontata	59 giorni	81 giorni	81 giorni
Interruzioni	1	2	2

Motivi delle interruzioni:

2006: - inosservanza del regolamento, abuso di alcool e problemi familiari;

2007: - inosservanza del regolamento, abuso di alcool, liberazione condizionale non concessa;

- inosservanza del regolamento, consumo di stupefacenti;

2008: - perdita del posto di lavoro;

- inosservanza del regolamento, consumo di stupefacenti e perdita del posto di lavoro.

2.2.6 Vaud

	1.1.2005 - 31.12.2006	1.1.2007 - 31.12. 2008
Condanne a pene detentive da 20 giorni a 12 mesi (comminate dalle autorità di giustizia e trattate dalle autorità di esecuzione fino al 21.2.2009)	4344 (durata media: 70 giorni)	1656 (durata media: 88 giorni)

		Durata media della pena in giorni	Durata media della pena scontata in giorni	Interruzioni
Persone che dopo il 1.1.2007 hanno scontato sotto forma di SE, una o più condanne <u>pronunciate prima dell' 1.1.2007</u>	166	123	88	23
Persone che hanno scontato una o più condanne sotto forma di SE, pronunciate tra l'1.1.2007 e il 31.12.2008	84	86	66	3

Motivi delle interruzioni: inosservanza delle scadenze, consumo di alcool e stupefacenti, danneggiamento del materiale e altro.

2.2.7 Ginevra

	2007	2008
Pene detentive inferiori a un anno (persone che sono state condannate dalle autorità di giustizia ginevrine oppure che stanno scontando una pena per delega di altri Cantoni)	944	1310

		Durata media della pena in giorni	Durata media della pena scontata in giorni	Interruzioni
Persone che dopo l'1.1.2007 hanno scontato sotto forma di SE, una o più condanne <u>pronunciate prima dell'1.1.2007</u>	42	61	56	Dati non disponibili
Persone che hanno scontato una o più condanne sotto forma di SE, pronunciate tra <u>l'1.1.2007 e il 31.12.2008</u>	26	82	53	0

Tendenzialmente sono avvenute **meno interruzioni**, probabilmente perché la SE è applicata in numero maggiore ai cosiddetti rischi minimi.

2.3 Informazioni sulle condanne, sui condannati e sul modo d'esecuzione della SE

2.3.1 Berna

- Rispetto al 2006 le condanne eseguite sotto forma di SE previste dalla LCStr sono nettamente diminuite, sono invece aumentate le condanne secondo il CP.
- La durata della pena eseguita sotto forma di SE è aumentata; al contempo le problematiche legate ai condannati sono più complesse.
- Gli orari settimanali nell'ambito del programma di esecuzione non hanno subito importanti cambiamenti. Soltanto il tempo previsto per la terapia è lievemente aumentato.
- L'esecuzione sotto forma di SE è applicata soltanto ai condannati che adempiono le condizioni conformemente all'ordinanza cantonale. Non sono emerse difficoltà particolari legate alle condizioni cantonali e dall'inizio 2007 non è più stato necessario adeguarle.
- Dalle valutazioni risulta che i programmi di lavoro e quelli sociali sono ritenuti molto adatti. È previsto che in futuro il diritto federale sancisca esplicitamente per gli organi esecutivi la competenza di emanare direttive.

2.3.2 Soletta

- Rispetto all'anno precedente le pene detentive di breve durata sono nettamente diminuite. Altrimenti non sono stati costatati cambiamenti riguardo ai condannati oggetto di SE.
- Di norma la SE è applicata alle persone che adempiono le condizioni di base.
- Non è stato necessario adeguare le condizioni cantonali in vista della revisione del CP. Anche le forme di lavoro e quelle sociali sono ancora adatte.

2.3.3 Basilea Città

- Rispetto al 2006 le condanne eseguite sotto forma di SE previste nell'ambito della LCStr sono diminuite di più del 50 per cento, mentre le quote degli altri reati sono rimaste invariate.
- Le condizioni per la SE non hanno suscitato difficoltà particolari e non è stato necessario effettuare adeguamenti. Anche i programmi di lavoro e quelli sociali sono adatti all'esecuzione sotto forma di SE e, se del caso, sono necessari solo singoli adeguamenti.
- È considerato un vantaggio il fatto che in seguito alla SE possa essere mantenuto il posto di lavoro.

2.3.4 Basilea Campagna

- Non vi sono più casi di semiprigionia perché le condizioni per quest'ultima e quelle per la SE sono praticamente identiche.
- La durata massima della pena di 12 mesi pone difficoltà; equivale a una durata della pena effettiva di 8 mesi (liberazione dopo 2/3). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, senza la possibilità di liberazione condizionale, è possibile una durata dell'esecuzione di 12 mesi. È difficile spiegare al condannato a una pena detentiva di 18 mesi, che in tali casi non è possibile applicare la SE; e ciò nonostante la sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva dopo 2/3 della durata della pena e quindi una durata effettiva dell'esecuzione di 12 mesi.
- Non è stato necessario adeguare le condizioni cantonali.
- Non sono offerti programmi di lavoro speciali. Se del caso i condannati alla pena sotto forma di SE sono integrati nei programmi e nelle offerte di lavoro esistenti e vengono messe a loro disposizione strutture giornaliere.
- Lo spostamento da pene detentive di breve durata (guida in stato di ebrezza) a pene di lunga durata spesso significa anche che i condannati presentano problemi più complessi e vanno quindi assistiti più intensamente.

2.3.5 Ticino

- I reati per cui la pena è stata eseguita sotto forma di SE sono cambiati: nel 2006 ancora il 77% si riferiva a reati previsti dalla LCStr; il resto faceva parte dei reati contemplati dalla LStup, il CPM e altri. Dal 2007 al 2008 i reati secondo la LCstr sono diminuiti e sono aumentati i reati previsti dal CP e dalla LStup.
- L'aumento della diversità e complessità dei reati è palese. Oltre all'aumento della durata della pena, le situazioni a cui si applica la SE è diventata più complessa. Ciò è confermato dall'aumento dei condannati per i quali è stata ordinata una misura terapeutica.
- I problemi da affrontare con l'impiego della SE sono cambiati: mentre nel 2006 tali problemi riguardavano gli ambiti della famiglia, della salute, del lavoro o delle finanze, nel 2007 e nel 2009 è stato registrato un aumento dei problemi dovuti al consumo di droghe e alcool o a disturbi psicologici.
- Ai programmi sociali e di lavoro è attribuita una grande importanza.
- Non è stato necessario modificare le condizioni per ordinare l'applicazione della SE.

2.3.6 Vaud

- I reati le cui pene sono state eseguite sotto forma di SE sono praticamente gli stessi (con eccezione di quelli contemplati dalla LStup per cui è stato registrato un lieve aumento ancora da analizzare).
- La percentuale dei problemi dei condannati (quelli legati alla salute, alla tossicodipendenza, alle finanze, al lavoro, alla famiglia e alla situazione abitativa) è rimasta invariata. La consulenza sociale è tuttora importante ed è ordinata nel 86 per cento dei casi (come anche in base al diritto previgente).
- Le persone condannate in virtù del diritto nuovo commettono meno infrazioni contro le regole che rendono necessario un intervento delle autorità. L'applicazione della SE pone meno difficoltà a quest'ultime.
- Rispetto al diritto previgente la SE è applicata in misura ancora maggiore ai cosiddetti rischi minimi.
- Non è stato necessario modificare le prescrizioni cantonali concernenti l'esecuzione sotto forma di SE.

2.3.7 Ginevra

- La diminuzione delle pene detentive eseguite sotto forma di SE è legata a due fattori:
 - il lavoro di pubblica utilità e le pene pecuniarie hanno parzialmente sostituito le pene detentive di breve durata;
 - il profilo dei condannati è meno idoneo a un'esecuzione sotto forma di SE; si tratta di autori che non sono integrati, non hanno uno statuto di soggiorno in Svizzera o sono recidivi. Non adempiono le condizioni né per il lavoro di pubblica utilità né per la pena pecuniaria.
- Le persone che scontano una pena sotto forma di SE, sono state la maggior parte delle volte condannate per infrazioni nell'ambito del CP, della LCstr e della LStup.
- I problemi principali dei condannati sono legati alla famiglia, alle finanze, alla salute e alla tossicodipendenza.
- Circa il 30 per cento dei condannati usufruisce della consulenza sociale, alla quale viene attribuita una grande importanza.
- Le persone che scontano una pena sotto forma di SE pronunciata dopo il 1° gennaio 2007 osservano maggiormente le regole dell'esecuzione rispetto ai condannati in virtù del diritto previgente.
- Non è stato necessario adeguare le condizioni cantonali concernenti l'esecuzione sotto forma di SE.

2.4 Altri effetti positivi o negativi della nuova PG-CP

2.4.1 Berna

- Le pene con la condizionale parziale, la cui pena non condizionale va eseguita sotto forma di pena detentiva creano un nuovo gruppo di persone con un'esecuzione di lunga durata per la SE.
- È previsto un aumento delle pene detentive sostitutive. Nella fase dell'esecuzione: pena pecuniaria/lavoro di pubblica utilità → pena detentiva sostitutiva → SE si registrano effetti negativi riguardo alla diminuzione del rischio di recidiva. Si tratta di un motivo a favore dell'introduzione, nel diritto federale, della SE quale forma di sanzione.
- In seguito all'elevato impegno in termini di tempo, per i condannati al lavoro di pubblica utilità con un orario di lavoro regolare il rischio di recidiva e/o d'interruzione del lavoro di pubblica utilità è più alto.
- Il mantenimento del posto di lavoro è il motivo principale per cui anche i giudici rinviano alla possibilità dell'esecuzione della pena sotto forma di SE. Nel Cantone di Berna quindi non solo le autorità in materia di esecuzione, ma anche i giudici riconoscono i vantaggi e i punti forti della SE.

2.4.2 Soletta

- Non è ancora possibile prevedere il numero delle pene pecuniarie non pagate commutate in pene detentive eventualmente eseguite sotto forma di SE. A seconda della situazione del condannato la SE potrebbe costituire una forma di esecuzione possibile.

2.4.3 Basilea Città

- Non è ancora possibile prevedere il numero di pene pecuniarie non pagate commutate in pene detentive eventualmente eseguite sotto forma di SE.

2.4.4 Basilea Campagna

- I condannati sono spesso oberati dalla lunga durata del lavoro di pubblica utilità (720 ore al massimo), perché sottovalutano l'onere di tempo necessario. Una pena detentiva eseguita sotto forma di SE può quindi rappresentare una possibile alternativa; non per evitare pene detentive di breve durata, ma per impedire le interruzioni del lavoro di pubblica utilità.
- Non è ancora possibile prevedere il numero dei casi di pene pecuniarie commutate in pene detentive eventualmente eseguite sotto forma di SE. È tuttavia previsto un aumento.

2.4.5 Ticino

- È prematuro trarre conclusioni a due anni dall'introduzione del nuovo sistema di sanzioni. La durata dell'esecuzione della pena pecuniaria è di 12 o di 24 mesi; quella dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità di 24 mesi. Al momento è possibile costatare soltanto un lieve aumento delle pene commutate. Soltanto nel 2009/2010 sarà possibile prevedere le ripercussioni della nuova PG-CP sulla SE.
- La possibilità prevista dal nuovo sistema di sanzioni di commutare una pena pecuniaria in un lavoro di pubblica utilità e in seguito in una pena detentiva (che eventualmente potrà essere eseguita sotto forma di SE), può ripercuotersi negativamente sulla recidiva.

2.4.6 Vaud

Cfr. n. 2.3.6

2.4.7 Ginevra

- Dall'aumento dei cosiddetti rischi minimi che scontano la pena sotto forma di SE, consegue la diminuzione dei rischi per la società. In questo contesto l'assistenza sociale è molto importante.
- In seguito all'introduzione del nuovo sistema di sanzioni la flessibilità della SE costituisce uno strumento importante e utile per la pianificazione dell'esecuzione.

2.5 Conclusioni per la SE in quanto forma di esecuzione applicata alle pene detentive di breve durata

- **In virtù della nuova PG-CP sono ordinate abbastanza pene detentive di breve durata che possono essere eseguite sotto forma di SE.**
- **Le persone condannate a partire dall'1.1.2007 a pene detentive di breve durata sono idonee per la SE nel cosiddetto settore Frontdoor. In alcuni Cantoni i problemi dei condannati all'esecuzione della pena sotto forma di SE sono divenuti più vari e complessi; in altri Cantoni la SE è applicata in numero maggiore ai cosiddetti rischi minimi.**
- **Le interruzioni di SE sono tendenzialmente in diminuzione; il comportamento dei condannati nell'esecuzione sotto forma di SE è migliorato.**
- **Anche nell'ambito del nuovo diritto l'esecuzione delle pene di breve durata sotto forma di SE corrisponde a un'esigenza**

3. Esigenza concreta di applicare la SE al termine di pene detentive di lunga durata (cosiddetto settore Backdoor)

3.1 In generale

Nell'ambito del sondaggio sulla SE che l'Ufficio federale di giustizia ha effettuato all'inizio del 2007 presso i membri della CDDGP, diversi Cantoni erano dell'opinione che nell'ambito delle pene detentive di lunga durata non fosse necessario far capo alla SE. Ritengono l'esecuzione graduale della pena detentiva sufficientemente ampia e strutturata. La persona in questione deve superare con successo le differenti fasi dell'esecuzione e quindi la SE in quanto ulteriore fase di esecuzione è superflua. Inoltre i Cantoni hanno la possibilità di impiegare la SE come ulteriore misura di sicurezza nell'ambito delle fasi di esecuzione senza che a tale proposito sia necessaria una norma federale.

Bisogna quindi chiedersi in che misura **l'esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica al termine di pene detentive di lunga durata** corrisponda a un'esigenza concreta. Occorre valutare se non sono sufficienti le nuove norme sull'esecuzione progressiva della pena detentiva e la possibilità di ricorrere a una sorveglianza elettronica in quanto misura di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione delle pene.

3.2 Panoramica

Cantoni	Persone che si trovano in una fase di allentamento dell'esecuzione ed entrano in linea di conto per la SE ai sensi dell'art. 1, lett. b DCF 2007 + 2008	Persone per le quali la sorveglianza elettronica viene effettivamente applicata come ulteriore fase di esecuzione 2007 + 2008	Esecuzione delle pene sotto forma di sorveglianza elettronica interrotte, nonché i motivi di tale interruzione 2007 + 2008
BE	55	42	2 (inosservanza del programma settimanale, attestazione del lavoro)
SO	Dati non disponibili	9	0
BS	37	19	2 (inosservanza delle direttive)
BL	11	11	0
TI	36	15	0
VD	112	22	1 (inosservanza delle scadenze e consumo di stupefacenti)
GE	(342 persone con una pena detentiva superiore a un anno) 69 entrano in linea di conto per l'allentamento dell'esecuzione	0	0

3.3 Osservazioni generali dei Cantoni

3.3.1 Berna

Il Cantone di Berna ritiene opportuna la possibilità di ricorrere alla SE come misura di allentamento dell'esecuzione. Se del caso, il programma di esecuzione individuale con la SE può essere adeguato senza difficoltà a mutamenti dell'ambiente in cui vive il condannato. Per ragioni di flessibilità i responsabili dell'esecuzione preferiscono la SE al lavoro esterno. Per questo motivo la maggior parte dell'allentamento dell'esecuzione è stato eseguito sotto forma di SE.

3.3.2 Soletta

Le esperienze maturate con la SE nel settore Backdoor sono esclusivamente positive. I condannati in questione si sono comportati correttamente già durante l'esecuzione ordinaria delle pene e sono interessati a scontare anche la penultima fase di esecuzione senza causare difficoltà. Le visite a domicilio regolari consentono di fornire assistenza sociale e di controllare l'apparecchiatura SE. È inoltre possibile farsi un'idea e avere un'impressione diretta della situazione psicosociale del condannato e creare un rapporto di fiducia più vincolante. In caso di necessità è possibile coinvolgere rapidamente e senza difficoltà persone del suo contesto sociale. Questioni amministrative (p. es. regolamento dei debiti, dichiarazione delle imposte) possono essere trattate *in loco*.

3.3.3 Basilea Città

Il Cantone Basilea Città osserva che la SE non è considerata una misura di sicurezza, bensì un ulteriore mezzo di controllo elettronico. Attualmente tutti i posti e tutti gli apparecchi per la SE sono esauriti sino alla fine del 2009.

3.3.4 Basilea Campagna

Per il Cantone di Basilea Campagna è molto importante che la SE non venga considerata un'ulteriore fase di esecuzione, ma uno strumento di esecuzione impiegato nelle fasi graduali già note. Il Cantone propone di riconoscere la SE quale «stabilimento» ai sensi del CP. Infatti, la SE presenta tutti gli elementi di un'esecuzione stazionaria, l'unica differenza sta nel fatto che il limite fisico è costituito dalle mura del proprio alloggio.

3.3.5 Ticino

Non vi sono osservazioni generali (cfr. n. 3.4.5).

3.3.6 Vaud

Non vi sono osservazioni generali (cfr. n. 3.4.6).

3.3.7 Ginevra

Nel Cantone di Ginevra si preferiscono applicare le misure di esecuzione previste dal CP (lavoro esterno e lavoro e alloggio esterni) piuttosto che la SE. Per questo motivo la SE non è mai stata impiegata al termine di una pena detentiva di lunga durata. Ciò nonostante il Cantone di Ginevra non vorrebbe in futuro rinunciare a tale possibilità, perché non è escluso che in alcuni casi possa essere necessaria.

3.4 Documentazione riguardo alla necessità della SE nell'ambito delle pene detentive di lunga durata, con riferimento a casi concreti

3.4.1 Berna

In alcuni casi non è stato possibile ricorrere al lavoro esterno, visto che il luogo di lavoro del condannato era troppo lontano dall'istituto di pena.

La possibilità di nuove forme di alloggio (p.es. presso il partner o presso parenti) è un argomento a favore della SE. Il condannato può inoltre sperimentare le libertà acquisite nella nuova quotidianità ed è possibile adattare le condizioni di esecuzione al caso concreto. Nell'ambito del lavoro esterno l'assistenza sociale avviene piuttosto in modo reattivo, mentre nella SE è preventiva. Nel caso della SE l'assistenza sociale da parte di una persona incaricata all'assistenza riabilitativa è obbligatoria.

3.4.2 Soletta

L'impiego della SE al termine di una pena detentiva di lunga durata è illustrato per mezzo di un esempio concreto. Si spiega come in occasione di ogni visita a domicilio vengano trattati gli argomenti esecuzione, lavoro, salute, finanze, affari e rapporti.

Le visite a domicilio permettono di verificare costantemente se il condannato ricade in vecchi modelli comportamentali. Nel caso in questione ciò può inoltre essere comprovato con le affermazioni della coniuge. Le visite a domicilio regolari consentono di creare un rapporto di fiducia a carattere più vincolante. È molto importante che il consulente si rechi dal condannato per avere un'impressione diretta della situazione.

3.4.3 Basilea Città

Nella maggior parte dei casi, in occasione del reinserimento nella struttura familiare è risultata necessaria l'assistenza. È ad esempio possibile che il coniuge torni a casa dopo un'assenza di vari anni e debba affrontare molti cambiamenti.

Rispetto al lavoro esterno, la responsabilità individuale di strutturare la giornata riveste maggiore importanza. Nel processo di apprendimento il condannato può essere assistito. A differenza del lavoro esterno è possibile un'esecuzione più individuale, poiché un lavoro esterno richiede maggiori limitazioni strutturali che non possono essere allentati.

La SE è una fase graduale consolidata tra il lavoro esterno e il lavoro e alloggio esterni.

3.4.4 Basilea Campagna

Le esperienze maturate con la SE sono tuttora ottime. A differenza delle pene detentive stazionarie la SE non ostacola il reinserimento sociale. Vanno appurate le competenze sociali del condannato prima di impiegare la SE dopo un'esecuzione stazionaria. A tal fine sono richieste collaborazione, disciplina e perseveranza; le esigenze richieste ai condannati non sono quindi minori ma maggiori rispetto all'esecuzione ordinaria.

L'assistenza sociale dei condannati durante l'esecuzione è considerata un pilastro della SE. Le visite a domicilio e i colloqui settimanali danno la possibilità di discutere difficoltà attuali, definire le scadenze e di esaminare l'apparecchiatura tecnica. Inoltre i colloqui regolari permettono di instaurare un rapporto di fiducia, di farsi un'immagine della situazione psicosociale del condannato e di reagire di conseguenza.

3.4.5 Ticino

Conformemente al regolamento del Canton Ticino, la SE può essere impiegata con il consenso del condannato durante la fase del lavoro esterno. A questo proposito sono importanti due fattori: il condannato deve far parte del programma di lavoro esterno, cioè eseguire

un'attività professionale; per il passaggio alla SE sono determinanti le capacità individuali del condannato nonché la volontà di superare le difficoltà dovute al mondo del lavoro poco stabile. Il secondo fattore rilevante è il suo consenso. In genere la SE è applicata ai condannati che trascorrono il loro tempo libero con la famiglia. I condannati di età inferiore a 30/35 anni sono piuttosto scettici nei confronti della SE e la considerano un regresso e non un passo in avanti nel sistema progressivo.

Altri fattori importanti per il passaggio alla SE sono il consenso della persona che convive con il condannato, la situazione familiare nonché il consenso dell'autorità di esecuzione.

La SE in quanto fase di esecuzione al termine di una pena detentiva di lunga durata è importante, perché permette di accertare se il condannato riesce ad organizzarsi al di fuori della struttura del penitenziario e a rispettare le scadenze ed è possibile stabilire quali sono le sue abitudini e la sua situazione lavorativa. Il passaggio dal lavoro esterno al lavoro e alloggio esterni è difficile. Per tale motivo si preferisce applicare una fase intermedia con la SE.

3.4.6 Vaud

Rispetto al lavoro esterno, la SE al termine di una pena detentiva di lunga durata permette di reinserire più velocemente il condannato nella situazione lavorativa e nel suo ambiente sociale e familiare. Inoltre consente di preparare più accuratamente la liberazione condizionale soprattutto facendo capo all'assistenza riabilitativa. Il condannato viene rilasciato in un contesto che si avvicina molto alla sua futura realtà, permettendo così un maggiore controllo e una preparazione concreta della liberazione.

3.4.7 Ginevra

Non sono disponibili informazioni, perché il Cantone non impiega la SE in questo ambito.

3.5. Esperienze con l'impiego della SE come misura di sicurezza nell'ambito delle fasi di esecuzione esistenti

3.5.1 Berna

Nell'ambito dell'esecuzione della pena in regime chiuso è stata esaminata la SE come misura per la sorveglianza dei posti di lavoro esterni che limita elettronicamente le zone di accesso. Tuttavia, per motivi di costo, il Cantone non ha più proseguito l'esame.

3.5.2 Soletta

Vedi n. 3.4.2.

3.5.3 Basilea Città

Vedi n. 3.4.3.

3.5.4 Basilea Campagna

Vedi n. 3.4.4.

3.5.5 Ticino

Il Canton Ticino non ha maturato esperienze in questo ambito.

3.5.6 Vaud

In seguito al corretto comportamento dei condannati nell'ambito del lavoro esterno con SE, non è stato necessario controllare elettronicamente la fase successiva del lavoro e alloggio esterni.

3.5.7 Ginevra

Il Cantone di Ginevra non ha maturato esperienze in questo ambito (cfr. n. 3.3.7)

3.6 Conclusioni tratte dall'impiego della SE al termine di pene detentive di lunga durata

- Se si considerano i casi idonei, la SE è impiegata relativamente spesso al termine di pene detentive di lunga durata.
- La SE è considerata una fase di esecuzione importante da impiegare prima del lavoro esterno o tra il lavoro esterno e il lavoro e l'alloggio esterni.
- Nel Cantone di Basilea Campagna la SE non è impiegata come ulteriore fase di esecuzione, bensì come misura di controllo nell'ambito delle fasi di esecuzione esistenti.
- Il Cantone di Ginevra non ha ancora impiegato la SE al termine di pene detentive di lunga durata.
- La SE al termine di pene detentive di lunga durata permette un reinserimento controllato nel futuro contesto sociale del condannato e un adeguamento flessibile ai cambiamenti.
- Soltanto un Cantone ha esaminato la possibilità di impiegare la SE come misura di sicurezza nell'ambito delle fasi di esecuzione esistenti.

4. Costi della SE rispetto ad altre forme di esecuzione e pene

4.1 In generale

Un tema che emerge ripetutamente nell'ambito della discussione sulla SE è la questione dei costi. I fautori della SE fanno notare i costi relativamente bassi rispetto ad altre forme di esecuzione, mentre gli avversari dubitano che tali costi siano effettivamente bassi. I costi riportati nella panoramica si riferiscono, se non vi sono altre indicazioni, **ai costi giornalieri globali** (di norma una volta detratto il contributo ai costi da parte del condannato) e sono arrotondati.

4.2 Panoramica

Cantoni	Costi per giorno di esecuzione con <u>SE</u>	Costi per giorno di esecuzione in <u>semiprigionia</u>	Costi per giorno di <u>esecuzione ordinaria</u>	Costi per giorno di esecuzione con <u>lavoro esterno</u>	Costi per l'esecuzione di una <u>pena pecuniaria</u> (tenendo conto delle aliquote giornaliere e di eventuali commutazioni)	Costi per giorno di esecuzione (4 ore) sotto forma di <u>lavoro di pubblica utilità</u>
BE	34	123	330	145	Dati non disponibili	76
SO	51/91	119	148		Dati non disponibili	24
BS	50	99	200	122	Dati non disponibili	80
BL	65	165	In base all'aliquota definita dal concordato		Dati non disponibili	68
TI	56	101	242		Dati non disponibili	56
VD	47	103	155		Dati non disponibili	84
GE	84	189	212		Dati non disponibili	91

4.3 Osservazioni generali dei Cantoni

4.3.1 Berna

A differenza di altre misure di esecuzione, la SE si è rivelata estremamente conveniente. Nel Cantone di Berna la SE è la forma di esecuzione meno costosa.

4.3.2 Soletta

--

4.3.3 Basilea Città

Le spese di pensione previste dal concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e centrale sono state fissate in base a prezzi «politici» basati soltanto su una stima approssimativa dei costi globali. Date le circostanze e per mancanza di casi è praticamente impossibile effettuare un calcolo effettivo dei costi globali.

A causa dell'esiguo numero di casi i costi sono più elevanti rispetto ai Cantoni più grandi. Ciò nonostante a differenza di altre misure di esecuzione, la SE risulta meno costosa.

4.3.4 Basilea Campagna

La SE non è impiegata in primo luogo per ragioni finanziarie, tuttavia i costi relativamente bassi sono un gradevole effetto collaterale.

4.3.5 Ticino

Nel Canton Ticino le finanze della sezione responsabile dell'esecuzione delle pene e delle misure e strutture di esecuzione sono suddivise per sezioni e non per tipo di esecuzione.

4.3.6 Vaud

Non è semplice calcolare i costi delle singole forme di esecuzione e di pene, di conseguenza anche il confronto si rivela complesso. Inoltre i contributi ai costi dell'esecuzione da parte del

condannato variano da regime a regime; il condannato può anche essere esentato dal pagamento del contributo.

Non è possibile calcolare in maniera precisa l'entità dei costi dell'autorità in materia di esecuzione causati dalle singole pene. Per semplificare, si presuppone che l'onere amministrativo e quello concernente il processo decisionale siano gli stessi per tutte le pene e che non influiscano sulle differenze dei costi giornalieri.

4.3.7 Ginevra

Non sono disponibili informazioni.

4.4 Composizione dei costi

4.4.1 Berna

SE

Prezzo di costo per giorno di esecuzione	54.-
Contributo ai costi da parte del condannato	20.-
= Costi netti	34.-

Semiprigionia

Prezzo di costo per giorno di esecuzione	148.-
Contributo ai costi da parte del condannato	25.-
= Costi netti	123.-

Esecuzione ordinaria

Prezzo di costo per giorno di esecuzione	330.-
= Costi netti	330.-

PU

Prezzo di costo per giorno di esecuzione	76.-
= Costi netti	76.-

Sono calcolati i costi giornalieri globali, tuttavia non si è tenuto conto dei costi concernenti i locali che confluiranno nella contabilità analitica soltanto dal 2011. Il calcolo si basa su uno sfruttamento medio delle apparecchiature SE.

4.4.2 Soletta

SE

- Costi di locazione istituto SE	47'646.-
- Materiale di consumo	500.-
- Costi per il personale	113'200.-
Totale	161'346.-

Costi SE annuali per apparecchio (6 apparecchi)	26'891.-
Costi SE giornalieri per apparecchio (365 giorni)	73.-
Costi SE per giorno di esecuzione effettivo (1407 giorni)	114.-
Contributo ai costi da parte del condannato per giorno di esecuzione	22.-

Costi SE giornalieri per apparecchio e giorno, detratto il contributo ai costi del condannato (365 giorni)	51.-
Costi SE per giorno di esecuzione effettivo, detratto il contributo ai costi del condannato	92.-

PU

- Costi per il personale	59'879.-
- Costi sociali	13'257.-
- Spese per beni e servizi, locazione inclusa	23'771.-
- Ammortamenti informatica	1'832.-
- Costi indiretti	4'455.-
Totale	103'195.-
	(per 4231 giorni)
Costi PU per giorno di esecuzione	24.-

4.4.3 Basilea Città

SE

Costi per giorno di esecuzione	70.-
Contributo ai costi da parte del condannato	20.-
= Costi netti	50.-

Semiprigionia

Costi per giorno di esecuzione	119.-
Contributo ai costi da parte del condannato	20.-

Esecuzione ordinaria

Costi per giorno di esecuzione	200.-
= Costi netti	200.-

PU

Costi per giorno di esecuzione	158.-
Contributo ai costi da parte del condannato	36.-
= Costi netti	122.-

4.4.4 Basilea Campagna

SE

- Personale, assistenza e infrastruttura (circa 2/3);
- Tecnica (oscillazioni notevoli a seconda dello sfruttamento, a causa dei costi fissi) (ca. 1/3).

Costi SE per giorno (sulla base di uno sfruttamento medio dell'85 %)	79.-
Contributo da parte del condannato: 20.- franchi, di cui viene versato solo il 70 %	14.-
= Costi netti	circa 65.-

PU

I costi per la PU variano molto a seconda del luogo d'impiego e dell'assistenza. I costi di 68.- franchi sono composti dai costi per il personale e in minima parte dai premi assicurativi.

4.4.5 Ticino

SE

Stipendi e indennità	100'000.-
Spese d'esercizio (Securitron)	50'000.-
Contributo da parte del condannato (10.-/g.)	20'000.-
Giorni di esecuzione	2339
Costi per giorno di esecuzione	56.-

Semiprigionia

Stipendi e indennità	200'000.-
Contributo da parte del condannato (15.-/giorni)	20695.-
Giorni di esecuzione	1775
Costi per giorno di esecuzione	101.-

Esecuzione ordinaria

Stipendi e indennità	12'500'000.-
Contributo da parte del condannato	300'000.-
Giorni di esecuzione	50'391
Costi per giorno di esecuzione	242.-

PU

Stipendi e indennità	300'000.-
Giorni di esecuzione	5'309
Costi per giorno di esecuzione	56.-

4.4.6 Vaud

PU

Costi per giorno di esecuzione	84.-
--------------------------------	------

SE

Costi per giorno di esecuzione	47.-
--------------------------------	------

4.4.7 Ginevra

PU

Giorni di esecuzione	2898
Costi per il personale	280'520.-
Spese d'esercizio (articoli di ufficio, apparecchi, costi telefono, ecc.)	53'640.-
Entrate varie	69'500.-
Costi per giorno di esecuzione	91.-

<u>SE</u>	
Giorni di esecuzione	1380
Costi per il personale	51'505.-
Spese d'esercizio (articoli di ufficio, apparecchi, costi telefono, ecc.)	78'233.-
Entrate varie (contributo da parte del condannato)	13'000.-
Costi per giorno di esecuzione	84.-
<u>Semiprigionia</u>	
Giorni di esecuzione	5778
Costi per il personale	963'010.-
Spese d'esercizio (articoli di ufficio, apparecchi, costi telefono, ecc.)	159'802.-
Sovvenzioni	40'000.-
Entrate varie (atelier, contributo da parte del condannato)	70'300.-
Costi per giorno di esecuzione	189.-
<u>Esecuzione ordinaria</u>	
Giorni di esecuzione	8235
Costi per il personale	1'502'000.-
Spese d'esercizio (articoli di ufficio, mobilia, apparecchi, costi telefono ecc.)	192'747.-
Sovvenzioni	155'000.-
Entrate varie (laboratori, contributo da parte del condannato)	102'000.-
Costi per giorno di esecuzione	212.-

4.5 Conclusioni per i costi della SE

È spesso molto difficile calcolare e paragonare i costi per le singole pene o forme di esecuzione e quindi questi ultimi si basano in parte su stime. I costi per giorno di esecuzione per la SE dipendono fortemente dallo sfruttamento degli apparecchi.

I costi per la SE variano molto da Cantone a Cantone (anche perché non tutti i Cantoni hanno tenuto conto nello stesso modo dei fattori che causano i costi).

SE è la misura di esecuzione per pene detentive meno costosa. Nella maggior parte dei Cantoni si è rivelata meno costosa anche della PU.

5. Conclusioni dei Cantoni

In generale

In generale i Cantoni si sono dichiarati favorevoli alla SE e apprezzano i suoi vantaggi, poiché è alternativa economica che ha permesso di maturare esperienze positive.

Non è ostacolato il reinserimento sociale

È attribuita una grande importanza al fatto che il condannato, grazie alla SE, possa rimanere nel suo contesto sociale e mantenere il posto di lavoro. A differenza delle pene detentive stazionarie la SE non ostacola il reinserimento sociale e adempie inoltre l'obiettivo della legge che intende promuovere il comportamento sociale del condannato.

Al condannato è richiesta molta disciplina

Le esigenze poste ai condannati riguardo alla loro collaborazione, disciplina e perseveranza sono maggiori rispetto all'esecuzione ordinaria. La responsabilità individuale è un presupposto e promossa mediante la strutturazione individuale della giornata. Sono garantite sia l'assistenza che le visite settimanali.

La SE permette di reagire rapidamente ai cambiamenti

Anche la flessibilità della SE è considerata un vantaggio, poiché permette di reagire rapidamente ad eventuali cambiamenti che possono ad esempio concernere il contesto sociale del condannato.

Carattere punitivo e flessibilità

Il carattere punitivo della SE si manifesta mediante il dispositivo fissato alla caviglia dell'interessato che gli rammenta costantemente la situazione in cui si trova. Non è quindi affatto paragonabile agli arresti domiciliari. Sono stati rilevati anche i vantaggi dovuti alla flessibilità della SE rispetto al lavoro esterno.

Vantaggi finanziari

Oltre alla PU, la SE è di gran lunga la forma di esecuzione meno costosa (e spesso volte meno costosa e, come già menzionato, anche più affidabile della PU).

SE e il nuovo sistema di sanzioni

La SE come forma di esecuzione per le pene detentive di breve durata e al termine di quelle di lunga durata corrisponde a un'esigenza anche dopo l'introduzione del nuovo sistema di sanzioni.

Conclusione principale

Per i motivi summenzionati, la SE (nell'ambito di una soluzione federalistica) dovrebbe essere prevista dal diritto federale come forma di esecuzione per le pene detentive di breve durata e come fase di esecuzione per le pene detentive di lunga durata.